

Responsabilità civile: Relazione tra obbligo assicurativo e obbligo ECM

Preliminarmente, è opportuno sottolineare che l'obbligo assicurativo è strettamente vincolato, per la sua validità, all'assolvimento dell'obbligo formativo relativo al triennio 2022 – 2025, con il raggiungimento minimo del 70% dei crediti previsti ovvero necessari per ciascun professionista, al netto delle esenzioni o delle riduzioni previste dalla normativa di riferimento.

Si ricorda che **l'Ordine dei Farmacisti di Salerno** ha messo a disposizione dei propri iscritti **la segreteria ECM** (infoecm.ordsa@gmail.com) attraverso la quale è possibile usufruire del servizio gratuito per tutto ciò che riguarda la formazione obbligatoria ECM (per es. esoneri/esenzioni; Status Formativo Individuale) e la Certificazione di adempimento dell'obbligo Formativo Triennale ovvero per ciascun triennio precedente.

Considerato che l'obbligo assicurativo per colpa grave ricade esclusivamente sul singolo professionista, di seguito sono state predisposte alcune FAQ relative a tale argomento.

Si comunica, anche, che quest'Ordine valuterà di individuare, con procedura di evidenza pubblica, una o più Compagnie Assicuratrici disposte ad attivare specifica Convenzione a favore degli iscritti all'Albo e relativamente alla colpa grave, in modo da consentire a tutti i colleghi di ottemperare alla normativa vigente, anche con i limiti minimi previsti dalla legge 24/2017, in vigore da marzo 2026, qualora le aziende non avessero provveduto anche per i propri collaboratori.

FAQ

- 1) Considerato che le Associazioni Sindacali maggiormente rappresentative hanno sottoscritto assicurazioni per titolari e collaboratori di Farmacia valide sia per la colpa lieve che grave, il titolare di Farmacia può chiedere a ciascun collaboratore il proprio status formativo sia a fine triennio, ma anche nel corso dello stesso?**

Sì. Il titolare ovvero il direttore di farmacia o di un'azienda può richiedere per le vie brevi o con pec a ciascun collaboratore lo status formativo ed anche acquisire alla fine del triennio 2022-2025 la certificazione di aver assolto agli obblighi, al fine della validità dell'assicurazione sottoscritta e per evitare responsabilità a carico della farmacia ovvero dell'azienda per mancata vigilanza e conseguente validità assicurativa.

- 2) Un collaboratore di un'azienda privata ovvero pubblica può chiedere al proprio datore di lavoro se l'assicurazione obbligatoria per le aziende relativa alla colpa lieve di tutti i collaboratori, è estesa anche per la colpa grave?**

Sì. Il collaboratore può chiedere al datore di lavoro di conoscere le modalità dell'assicurazione obbligatoria sottoscritta dall'azienda.

- 3) Un farmacista con partita iva che espleta la propria attività attraverso prestazioni occasionali con emissione di fattura è tenuto (a richiesta dell'azienda in cui espleta l'attività) a fornire lo status formativo e se è assicurato per la colpa grave?**

Sì. Prima dell'inizio della prestazione è tenuto a fornire la documentazione citata.

- 4) Quando inizia l'obbligo formativo per un farmacista che si iscrive all'Albo Professionale?**

L'obbligo formativo inizia dal secondo anno dall'iscrizione, in quanto la normativa di riferimento prevede l'esenzione per il primo anno di iscrizione. Premesso che, per ogni triennio, l'obbligo formativo prevede l'acquisizione di 150 crediti ECM salvo riduzioni, esoneri e esenzioni, considerando l'esenzione per il primo anno, l'obbligo formativo per il triennio è mediamente di 50 crediti ECM per ogni anno successivo al primo, sempre nell'ambito del triennio di riferimento.

** Si consiglia, tuttavia, ai colleghi neo iscritti all'Albo di acquisire un, seppure esiguo, numero di crediti ECM anche nel corso del primo anno di iscrizione. In*

tal modo,attraverso il proprio Status Formativo, che può essere richiesto alla nostra Segreteria ECM, potrà verificare nel suo account COGEAPS la conferma della propria esenzione/esonero in quanto i crediti acquisiti saranno annullati d'ufficio perché relativi a periodo coperto da esenzione o esonero.

5) Un'azienda che ha sottoscritto solo l'assicurazione obbligatoria per colpa lieve può chiedere ai propri collaboratori di ottemperare alla normativa sottoscrivendo un'assicurazione per colpa grave?

Sì.In quanto un collaboratore rispondendo personalmente solo per la colpa grave, è tenuto a sottoscrivere un'assicurazione per tale evento, così come previsto dalla normativa.

6) Nel caso di un'assunzione il datore di lavoro può chiedere lo status formativo del farmacista ovvero di altro professionista dipendente?

Sì, considerando che lo status formativo è correlato alla validità dell'assicurazione, il datore di lavoro può acquisire (esclusivamente e direttamente dal professionista che deve essere assunto) lo status formativo se l'assunzione avviene alla fine di un triennio (esempio per le assunzioni fatte dopo il 1° gennaio 2026), ovvero lo status formativo prima dell'assunzione se è in corso ancora il triennio, in questo caso per valutare la possibilità di essere in grado di soddisfare l'obbligo entro la fine del triennio.